

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1461

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NICCOLAI GIUSEPPE

Presentata il 21 maggio 1969

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 marzo 1968, n. 433, concernente nuove norme in materia di licenza di pesca nelle acque interne

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 20 marzo 1968, n. 433 concernente « nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne », nacque dall'abbinamento di due proposte di legge, quella di iniziativa dei senatori del Partito comunista italiano Orlandi, Kuntze, Fabiani, Aimoni, Gomez D'Ayala, Salati e Samaritani: « nuove norme in materia di licenza di pesca nelle acque interne » (n. 3214), con quella dei deputati della Democrazia cristiana Colombo Vittorino, Barbi Paolo, Bisaglia, Bova, Buffone, Cassiani, Colasanto, Foderaro, Nucci, Pucci Ernesto e Cavallaro Francesco (n. 1571).

Quale finalità si riprometteva ?

La difesa integrale dei pescatori di mestiere. Si argomentò che, non solo i pescatori di mestiere sono costretti a pagare forti canoni di affitto ai vari Consorzi di bonifica; non solo sono danneggiati dagli inquinamenti provocati per il versamento nelle acque interne di rifiuti industriali, ma la loro stessa tranquillità di lavoro « è insidiata da un numero crescente di pescatori sportivi, che hanno le loro attività economiche delle quali vivono, ma che si dedicano alla pesca con attrezzi professionali o per passione, o per il desiderio di aumentare i loro guadagni a spese del patrimonio ittico ».

Partendo da questa premessa, cioè la esclusiva difesa dei pescatori di mestiere, le due proposte di legge, di poi unificate nella legge n. 433 del 1968, proposero che le licenze di tipo « A », per l'esercizio della pesca con tutti gli attrezzi, fossero esclusivamente riservate, in tutto il territorio nazionale, ai soli pescatori di mestiere.

Fu così che l'articolo 3 della legge 11 aprile 1938, n. 1883, che consentiva di rilasciare le licenze di pesca con tutti gli attrezzi a chiunque esercitasse la pesca in acque dolci a scopo di lavoro e per trarne, in tutto o in parte, i mezzi del proprio sostentamento, venne modificato con la legge 20 marzo 1968, n. 433, per cui la licenza di tipo « A » venne riservata solo ai pescatori di mestiere.

Quali effetti tale norma ha prodotto ?

Ce lo dicono gli stessi fautori della legge n. 433 del 1968, i quali presentando (primo firmatario l'onorevole Malfatti Francesco) la proposta di legge n. 1008 (Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 marzo 1968, n. 433, in materia di licenze di pesca nelle acque interne), procedono alla più severa delle autocritiche:

« Tale innovazione », scrivono i deputati del Partito comunista italiano, « non solo non ha portato nessun beneficio ai pescatori di

mestiere, ma ha distrutto fiorenti situazioni precostituite nel campo turistico, paesaggistico, sociale ed economico, portando, in poco tempo, all'impoverimento, di plaghe paludose, lacuali e fluviali, che, dalla pesca dilettantistica, traevano motivo di valorizzazione.

L'innovazione, invece di adattarsi alle moderne situazioni ed a quelle configurabili in prospettiva, è risultata di effetto quanto meno opinabile, riportandoci a situazioni che si verificavano 50 o 100 anni fa, quando, in mancanza totale o quasi delle industrie e dei commerci, le popolazioni si dedicavano in prevalenza alle attività agricole, integrate da quelle secondarie della caccia e della pesca. È noto infatti, che la quasi totalità del pesce di acqua dolce è di scarso valore commerciale, ed il medesimo, a differenza di quello di mare, non costituisce per tale fatto un benché minimo richiamo per lo sfruttamento di tipo industriale, tranne che in pochi casi e per determinate specie (anguille, trote), per le quali lo sfruttamento del tipo industriale si è già insediato in limitate e ben determinate zone protette da diritti esclusivi di pesca esercitati in prevalenza da consorzi, cooperative di pescatori, eccetera (Valli di Comacchio, ecc.).

Nelle rimanenti zone lacuali e fluviali la pesca professionale, esercitata come esclusiva attività lavorativa, è completamente scomparsa e sostituita dalla pesca dilettantistica esercitata per diporto da una massa notevole di pensionati, di lavoratori (nelle giornate di riposo), di studenti, liberi professionisti, ecc.

Tale pesca, che viene effettuata in prevalenza a mezzo dei cosiddetti « retoni », lungo i fossi, i canali, le sponde dei laghi, ecc., soggetti ora, per le loro dimensioni (oltre metri 1,50 di lato), alle licenze di tipo « A » e che aveva portato plaghe deserte a benéfici sviluppi nel campo turistico, sociale ed anche economico, per l'attività, spesse volte, febbrile, che aveva determinato (costruzione di capanni, compra-vendita di reti, di barche, fuoribordo, ecc.) con la nuova disposizione non potrà più essere esercitata, essendo, la licenza di tipo « A », in tutto il territorio nazionale, riservata ai pescatori di mestiere.

Si hanno moltissime zone palustri, lacuali e fluviali del territorio nazionale, dove la pesca professionale è assolutamente scomparsa e nessuna persona o pochissime, anche per lo sviluppo delle attività industriali, avvenuto in questi ultimi tempi, si dedicano alla pesca come attività esclusiva e prevalente.

Lungo le sponde dei laghi, dei canali palustri, ecc. di queste zone, da tempo, sono

state impiantate centinaia di « retoni » con le relative capanne in legno, molto convenientemente attrezzate da molte aziende per i propri lavoratori, o dai circoli sociali di questi ultimi, da pensionati, professionisti, ecc.; « retoni », che non potranno più essere usati perché non consentiti dalla legge vigente che riserva la licenza di tipo « A » ai soli pescatori di mestiere. Ne è dipeso che, con il mancato rinnovo delle licenze per tali « retoni », usati, come abbiamo detto, esclusivamente e da tempo da pescatori dilettanti, la fiorenti attività turistica che si era venuta ad instaurare, è venuta completamente a mancare con grave pregiudizio delle risorse economiche delle zone, con riflessi sociali negativi, atteso che una notevole massa di persone, costituita in prevalenza di pescatori, sarà costretta ad abbandonare il passatempo preferito e ricreativo, senza contare che, un ingente patrimonio (« retoni », capanne, barche ed altre attrezzature), che dava vita e tonalità al nostro paesaggio, dovrà essere inevitabilmente distrutto.

Si dirà che il provvedimento fu approvato avendo di mira soprattutto la difesa dell'ittiofauna. Vorremmo rilevare in proposito almeno due cose.

La prima è emersa dal convegno regionale sui problemi della pesca marittima e lagunare, indetto dall'unione regionale toscana delle camere di commercio e tenuto a Grosseto il 30 novembre 1968. In tale convegno è stato detto che la legge 20 marzo 1968, n. 433, « avrà anche un effetto negativo in quanto in molte località le bilance verranno ridotte ad un numero talmente esiguo da consentire soltanto la cattura di una minima parte dell'ittiofauna di transito nelle acque oggetto di pesca » (Relazione Sommani).

La seconda, e la più importante, deriva dalla constatazione che il patrimonio ittico nelle acque interne non viene distrutto, né messo in pericolo, dai pescatori dilettanti con « retoni » ed attrezzi simili, ma dall'inquinamento delle acque. Sarebbe, per questo, ora che il Parlamento affrontasse e risolvesse questo importantissimo e vitale problema ».

Credo che ve ne sia abbastanza per dimostrare gli effetti negativi della legge n. 433 del 1968. Se coloro che furono i più strenui assertori dei principi sanciti dalla legge n. 433 del 1968, si trovano oggi costretti a rettificare i loro giudizi (grazie ai quali qualificavano « i pescatori dilettanti come persone abbienti e ricche di mezzi »), chiedendo anch'essi che la legge venga modificata, è evidente che si deve,

al più presto, eliminare gli inconvenienti sopra lamentati ridando fiducia ad una massa notevole di persone che sono rimaste deluse e amareggiate dall'innovazione introdotta nella legge n. 433 del 1968, non ultimi quanti hanno dato vita ad attività industriali e commerciali connesse con la pesca.

Concludendo, per ovviare gli inconvenienti sopra lamentati, e per eliminare danni che

ricadono inevitabilmente sul turismo, sull'industria legata alla pesca, sull'erario, sui pescatori dilettanti, sugli stessi pescatori di mestiere, che, nella gran parte si erano trasformati in ausiliari dei pescatori dilettanti, proponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, con l'augurio che, in ordine alle considerazioni su esposte, vogliano approvarla.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 22-*bis* del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433, sono inseriti i seguenti commi:

« La licenza di tipo « A » è rilasciata anche ai pescatori dilettanti, nelle zone in cui la pesca nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, non costituisce una delle principali risorse delle popolazioni rivierasche.

Le zone di cui sopra sono stabilite con determinazione del presidente dell'amministrazione provinciale, udito il parere della commissione locale della pesca, dell'Ente provinciale del turismo, della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».